

COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese



Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali

firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il **Comune di Saltrio** partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.p.A.** (in breve AMSC S.p.A.) con una quota del **0,006875%**;
2. **PREALPI GAS s.r.l.** con una quota del **0,002733%**;
3. **GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.p.A.** con una quota del **2,1346%**;
4. **Società per la tutela ambientale del bacino del fiume OLONA IN Provincia di Varese S.p.A.** con una quota del **1,05%**;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Saltrio, oltre a far parte della Comunità Montana del Piambello, partecipa:

- ✓ alla Convenzione tra i Comuni di Clivio, Saltrio e Viggiù per la gestione in forma associata degli acquedotti comunali, con decorrenza dal 01.12.2008 e fino al 31.12.2015, con una quota del 30%;
- ✓ alla convenzione tra i Comuni di Viggiù, Saltrio e Clivio per la gestione in forma associata della scuola secondaria e della Direzione dell'Istituto Comprensivo "Martino Longhi", per il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2017, con una quota del 30%.

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione alle suddette convenzioni, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società “AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.p.A. (AMSC S.p.A.)”

La Società “AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI S.p.A. (AMSC S.p.A.)” è di proprietà del Comune di Gallarate (VA) per il 99,89%.

Questo ente ha deliberato l'acquisto di n. 33 azioni della società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 29.09.2005.

Nel 2006 il Comune di Saltrio ha affidato ad AMSC S.p.A., secondo il modello organizzativo di cui all'articolo 113, quinto comma, lettera c), del d.lgs. 267/00, la gestione del centro sportivo del Comune di Saltrio in Via Rossini, il cui contratto di servizio di è risolto consensualmente il 31.08.2009.

Il Comune di Saltrio, con il medesimo modello organizzativo di cui alla gestione del Centro Sportivo Comunale, aveva affidato ad AMSC S.p.A. anche il servizio di segnaletica verticale, orizzontale e complementare di cui all'art. 38, primo comma, lettere a), b) e d) del Codice della Strada, d.lgs. 30.04.1992, n. 285, che si è risolto parallelamente a quello del centro sportivo.

Questa Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 07.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato la dismissione della titolarità del pacchetto azionario detenuto dal Comune di Saltrio nella misura dello 0,006875% del capitale della società AMSC S.p.A. di Gallarate, pari a nominali € 231,00, per n. 33 azioni ordinarie ed autorizzato la vendita delle stesse al Comune di Gallarate alle condizioni tutte della loro offerta e cioè per € 61,92 cadauna, pari al valore corrispondente alla quota del patrimonio netto contabile quale risultante dall'ultimo bilancio societario approvato, e per complessivi € 2.043,36.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato approvato, avviato ed è in corso di definizione, presumibilmente entro la fine del corrente anno.

2. Società PREALPI GAS s.r.l.

La società PREALPI GAS s.r.l. è di proprietà della società AGESP S.p.A. di Busto Arsizio con il 59,99%, del Comune di Gallarate con il 39,72% e di altri comuni con percentuali similari a quella del Comune di Saltrio.

Il Comune di Saltrio non ha acquistato direttamente le azioni della predetta società, ma ha acquisito la quota di partecipazione nella stessa:

- ❖ a seguito del progetto di scissione parziale delle società AMSC S.p.A. ed AGESP S.p.A. a favore della società beneficiaria preesistente "Prealpi Gas S.r.l.", approvato dal Consiglio di Amministrazione della società AMSC nell'adunanza del 31.10.2006;
- ❖ esprimendo il proprio atto di assenso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23.11.2006, esecutiva ai sensi di legge.

Il Comune di Saltrio, con deliberazione consiliare n. 27 in data 27.04.2009, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato la cessione delle azioni della società PREALPI GAS s.r.l. – Via Marco Polo n. 12 – Busto Arsizio (VA), ravvisando la necessità di procedere alla dismissione delle azioni della stessa possedute da parte di questo comune, per attività svolte non connesse al perseguimento degli interessi pubblici dell'ente.

Si è avviata la dismissione permettendo, ai sensi dell'art. 9 dello statuto societario, l'esercizio da parte degli altri soci del diritto di prelazione sulle stesse. La procedura ha avuto esito negativo.

Il Consiglio di Amministrazione di Prealpi Gas s.r.l. ha deliberato di proporre ai Comuni che hanno deliberato la dismissione delle azioni possedute, il riacquisto delle quote di partecipazione.

A tutt'oggi questa opzione societaria non è stata ancora definita. Nell'inerzia da parte della società, questa Amministrazione Comunale intende procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 569, della legge 27.12.2013, n. 147.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato approvato, avviato ed è in corso di definizione, presumibilmente entro la fine dell'anno 2015.

3. Gestione Impianti Ecologici S.p.A. (G.I.E. S.p.A)

La società GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.p.A. è di proprietà della società ECONORD S.p.A. di Varese con il 46,9614%, del Comune di Cadegliano Viconago con il 18,1442%, del Comune di Marchirolo con il 14,8462%, e di altri comuni con percentuali similari a quella del Comune di Saltrio.

Il Comune di Saltrio ha deliberato l'acquisto di n. 500 azioni della predetta società, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 20.11.1997, esecutiva ai sensi di legge.

Questo ente, con contratto n. 175 di repertorio in data 24 dicembre 2001, debitamente registrato all'Ufficio del Registro di Varese in data 27.12.2001 protocollo 2001/093179, appaltava alla società G.I.E. Gestione Impianti Ecologici S.p.A. di Cadegliano Viconago la concessione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati non ingombranti e ingombranti, raccolta differenziata porta a porta e gestione piazzola ingombranti per il periodo dal 01.02.2002 al 31.01.2006.

Successivamente al 31.01.2006, questo ente affidava il predetto servizio ad altra società, a seguito di gara ad evidenza pubblica, e da tale data nessun rapporto contrattuale o di servizio è più intercorso con la G.I.E. S.p.A..

Il Comune di Saltrio, con deliberazione consiliare n. 4 in data 26.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato la cessione delle azioni della società GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.p.A. – Via per Luino Località Sonneggio – Cadegliano Viconago (VA), ravvisando la necessità di procedere alla dismissione delle azioni della stessa possedute da parte di questo comune, per attività svolte non connesse al perseguimento degli interessi pubblici dell'ente.

Si è avviata la dismissione permettendo, ai sensi dell'art. 9, primo comma, dello statuto societario, l'esercizio da parte degli altri soci del diritto di prelazione sulle stesse. La procedura ha avuto esito negativo.

La società G.I.E. S.p.A. ha conseguito nell'ultimo triennio i seguenti risultati contabili negativi:

- ❖ anno 2011 perdita € 44.206,00;
- ❖ anno 2012 perdita € 8.227,00;
- ❖ anno 2013 perdita € 26.124,00.

Questa Amministrazione Comunale, pertanto, alla luce dei suddetti risultati contabili, intende procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 569, della legge 27.12.2013, n. 147, salvo eventuali ulteriori azioni che la proprietà della società decidesse di assumere.

In data 19.03.2015 è pervenuta nota della società, protocollata in data 19.03.2015 al n. 0001691 di prot., con la quale comunica che in data 29.04.2015 si terrà una assemblea straordinaria con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della società.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato approvato, avviato e si presume di portare a compimento la dismissione delle azioni entro la fine dell'anno 2015.

4. Società per la tutela ambientale del bacino del fiume OLONA in Provincia di Varese S.p.A.

La Società per la tutela ambientale del bacino del fiume OLONA in Provincia di Varese S.p.A. è di proprietà del comune per il 1,05%.

Il Comune di Saltrio faceva parte dell'allora Consorzio per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona che, a seguito di delibera in data 29.12.2004, si è trasformato nella forma di società per azioni.

La Società per la tutela ambientale del bacino del fiume OLONA in Provincia di Varese S.p.A. è società *multipartecipata* alla quale partecipano, oltre alla Provincia di Varese, che detiene una quota del 30%, ed il Comune di Varese, che detiene il 20,33%, i seguenti Comuni:

Binago, Cairate, Cantello, Castellanza, Castelseprio, Castiglione Olona, Clivio, Fagnano Olona, Gazzada Schianno, Gorla Minore, Gornate Olona, Induno Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Malnate, Marnate, Olgiate Olona, Rodero, Solbiate Comasco, Solbiate Olona, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù.

La Società per la tutela ambientale del bacino del fiume OLONA in Provincia di Varese S.p.A. è società strumentale degli enti proprietari.

Ha per oggetto sociale la prestazione di attività di promozione di iniziative ed interventi diretti, anche attraverso società controllate e/o collegate, a:

- a) tutelare, preservare, migliorare le acque del fiume Olona e suoi affluenti, predisponendo ed attuando ogni e qualsiasi azione volta allo scopo suddetto;
- b) realizzare opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue del bacino del fiume Olona;
- c) gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti;
- d) gestire interventi ed attività d'informazione e di educazione ambientale.

In particolare, nelle forme e mediante gli strumenti e gli istituti previsti dalla vigente normativa per la gestione di pubblici servizi e funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche, la società svolgerà l'attività di:

- promozione o recepimento dei progetti e realizzazione delle opere e degli impianti che eccedono gli interessi ed i programmi propri dei singoli Comuni, con particolare riferimento allo smaltimento delle acque depurate, nel quadro della difesa della qualità ambientale e del risanamento delle acque del fiume Olona;
- gestione delle opere e degli impianti realizzati di rettamente;
- gestione delle opere e degli impianti affidati da altri Enti o Società;

In particolare la società si occupa del **DEPURATORE DI SALTRIO**, entrato in funzione nell'anno 1989, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:

- ✓ potenzialità: 6.000 abitanti equivalenti;
- ✓ portata media: 2.200 mc/giorno

- ✓ carico organico: kg Bod5/giorno 160
- ✓ kg COD/giorno: 400
- ✓ tipologia liquame: mista;
- ✓ Comuni serviti: 3 (Clivio, Saltrio e Viggiù)
- ✓ Principali caratteristiche tecniche: processo di ossidazione biologica a biodischi.

La Società per la tutela ambientale del bacino del fiume OLONA in Provincia di Varese S.p.A., di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.